

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA CURA DEI BENI COMUNI
NELL'AREA DEL CENTRO STORICO**

TRA

- il Comune di Imola avente sede in Imola, via Mazzini, 4 (C.F. n. 00794470377), rappresentato ai fini del presente atto dalla dott.ssa Simonetta D'Amore, Dirigente del Servizio Politiche Sociali, Abitative e della Coesione, di seguito denominato "Comune"

E

- il Signor Luca Paesani, nato a Termoli (CB) il 21.09.1976 (C.F. PSNLCU76P21L113U) e residente in Via Tampieri 13 – 40026 Imola (BO) di seguito indicato come "Proponente";

PREMESSO CHE

- il Comune di Imola ha approvato con deliberazione C.C. 79 del 28.04.2016 il Regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni;

- all'art. 3 (*Principi Generali*) del Regolamento sopra indicato il Comune di Imola riconosce a tutti i/le cittadini/e il diritto di partecipare attivamente alla vita della città, valorizzandone le libere forme associative e promuove la collaborazione dei/delle cittadini/e alla cura dei beni comuni, approvando Patti di collaborazione tra Amministrazione, cittadini e Associazioni che definiscono gli ambiti di intervento e i reciproci impegni;

- all'art. 4 (*i/le cittadini/e attivi/e*) i/le cittadini/e attivi/e possono svolgere interventi di cura e di rigenerazione dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali in cui esplicano la propria personalità, stabilmente organizzate o meno;

- il Cittadino Attivo Luca Paesani, con nota Prot. Gen.le n. 21284 del 23.05.2017, ha presentato una proposta di collaborazione per la realizzazione di interventi di pulizia, scerbatura e potatura dell'aiuola posta a fianco alla propria attività commerciale in piazzale Leonardo da Vinci;

- il Proponente dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare il Regolamento che disciplina la collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni, nonché di averne ricevuto copia;

- il Proponente dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001;

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO

Il presente Accordo di Collaborazione tra il Comune e il Proponente é finalizzato all'attuazione dell'intervento di cura urbana da realizzarsi a titolo volontario, come individuato nella proposta presentata con nota Prot. Gen.le n. 21284 del 23.05.2017.

L' intervento riguarderà:

- azioni di pulizia, scerbatura e potatura dell'aiuola posta a fianco dell'attività commerciale sita in piazzale Leonardo da Vinci.

ART. 2 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DELLA COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano ad operare in base ad uno spirito di leale collaborazione per la migliore attuazione dell'intervento, conformando la propria attività ai principi della trasparenza, solidarietà e sussidiarietà, e ispirando le proprie relazioni ai principi di fiducia reciproca e responsabilità.

ART. 3 - RUOLI E IMPEGNI RECIPROCI

Il Proponente si impegna a:

- collaborare con il Servizio Politiche Sociali, Abitative e della Coesione del Comune di Imola, individuato come Servizio Tutor;

- svolgere l'attività di cura nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Società Area Blu S.p.A., incaricata dal Comune di Imola per le attività di manutenzione e gestione del verde pubblico;
- utilizzare con dovuta cura e diligenza il materiale e le attrezzature fornite dal Comune impegnandosi a restituirle con le modalità e i tempi da concordare con il Servizio Tutor;
- prestare la propria attività in base al piano di intervento concordato con il Servizio Tutor ed attenersi alle modalità di svolgimento indicate da quest'ultimo, anche al fine di eliminare qualsiasi tipo di interferenza con rischi specifici inerenti le attività manutentive svolte dalla società Area Blu S.p.a. o da essa commissionate;
- utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale forniti in comodato d'uso dal Comune, impiegandoli nelle forme e nei modi concordati con il Comune anche con specifiche indicazioni tecnico-operative, con la dovuta cura e diligenza e impegnandosi a restituirli al momento della scadenza del presente accordo di collaborazione. In caso di danneggiamento e/o smarrimento per inadeguato o inidoneo utilizzo il Proponente ne risponde direttamente, con obbligo di rimborso degli stessi al Comune di Imola;
- programmare le attività in accordo e sulla base delle priorità stabilite di concerto con il Comune;
- fornire ogni notizia, informazione documentazione relativa alle attività svolte e comunque relazionare periodicamente sull'attività;
- registrare la presenza in apposito registro delle presenze ogni qualvolta sia prestata la propria attività in modo da garantire la copertura assicurativa;
- utilizzare, durante lo svolgimento delle attività, tesserino identificativo predisposto dal Comune;
- dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni nello svolgimento delle attività e di ogni evento che possa incidere sul corretto svolgimento del presente Accordo di Collaborazione;
- rispettare gli impegni presi e adempiere agli obblighi concordati con il presente Accordo di Collaborazione;
- svolgere la propria attività di collaborazione dalla data di sottoscrizione del presente Accordo di Collaborazione fino ad eventuali disdette scritte.

Il Comune si impegna a:

- individuare le corrette modalità operative di svolgimento dell'attività e fornire i Dispositivi di Protezione Individuale necessari in comodato d'uso;
- concedere temporaneamente e compatibilmente con le risorse disponibili il materiale e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività;
- fornire al Proponente tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività anche mediante il coinvolgimento di altri soggetti interni ed esterni all'Amministrazione Comunale per trasferire conoscenze e metodologie utili ad operare correttamente nella cura condivisa dei beni comuni;
- munire il Proponente di tesserino identificativo;
- garantire al Proponente idonea polizza assicurativa a copertura di eventuali infortuni e danni a terzi;
- organizzare la formazione rivolta al Proponente finalizzata, prioritariamente, all'acquisizione delle seguenti competenze, anche mediante il coinvolgimento del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Ente e della Società Area Blu S.p.A.:
 - a) applicazione delle corrette tecniche di intervento nelle azioni di pulizia e manutenzione del verde;
 - b) acquisizione delle conoscenze inerenti le corrette modalità operative, la prevenzione dei rischi e il corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale;
 - c) modalità di documentazione delle attività svolte e di rendicontazione delle eventuali forme di sostegno.

ART. 4 - PUBBLICITA' E MONITORAGGIO

Il Comune si impegna a pubblicare, nelle forme ritenute più opportune, un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta nell'ambito della collaborazione, anche attraverso spazi dedicati negli strumenti informativi.

Il Comune si riserva la facoltà di monitorare l'andamento della collaborazione tramite sopralluoghi specifici effettuati anche dalla società Area Blu S.p.A.

ART. 5 - DURATA, SOSPENSIONE E REVOCA

La durata del presente Accordo di Collaborazione è di anni 3 (tre) dalla data di sottoscrizione, con possibilità di rinnovo.

Il Proponente può, in ogni momento, recedere dall'Accordo dandone comunicazione all'Amministrazione in forma scritta.

Il Comune, per sopravvenuti motivi di interesse generale, può disporre la revoca dell'Accordo di Collaborazione.

E' onere delle parti dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente Accordo di Collaborazione.

In caso di inosservanza degli impegni da parte dei sottoscrittori può essere prevista, previa formale contestazione da parte del Comune ed assegnazione di un termine non inferiore a dieci giorni per eventuali controdeduzioni:

- l'interruzione della collaborazione;
- il mancato riconoscimento delle eventuali forme di sostegno;
- l'impossibilità di sottoscrivere futuri Accordo di Collaborazione.

ART. 6 - RESPONSABILITA'

Il Proponente è responsabile degli eventuali danni, dei quali sia tenuto a rispondere ai sensi di legge, cagionati a persone o cose nell'ambito delle attività; resta ferma la assicurativa a carico del Comune di cui all'art. 3. Il proponente è responsabile di eventuali danneggiamenti arrecati ai beni su cui è eseguito l'intervento, di cui dovrà dare immediata segnalazione al Servizio Politiche Sociali, Abitative e della Coesione e per i quali dovrà rendersi disponibile all'immediato ripristino a propria cura.

Qualora insorgano controversie tra le parti l'Accordo di collaborazione o tra queste ed eventuali terzi può essere esperito un tentativo di conciliazione avanti ad un Comitato come previsto all'art. "Tentativo di conciliazione" del "Regolamento sulla collaborazione tra cittadini/e e Comune per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani".

Le parti dichiarano di approvare e sottoscrivere il presente Accordo di Collaborazione a firma olografa, con successiva firma digitale da parte del Dirigente della presente Amministrazione.

Imola, 31.07.2017

Il Dirigente del Servizio Politiche Sociali,
Abitative e della Coesione
D.ssa Simonetta D'Amore

Il Proponente
Luca Paesani
